



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2023

L'Amministrazione Comunale di Montjovet con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2022 ha fissato le seguenti aliquote IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per l'anno 2023:

ALiquOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

- l'aliquota è pari al **4 per mille** ;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- La detrazione per abitazione principale è applicabile anche agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **€ 200,00**;
- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- In caso di nuclei familiari che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale si applicano per un solo immobile.
- ALiquOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS. 504/1992 (altri fabbricati, aree edificabili)
- l'aliquota è pari al **7,6 per mille**;
- ALiquOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA CATASTALE D
- l'aliquota è pari al **7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato**;
- ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA DIVERSA DA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE
- Ai sensi dell'articolo 1, commi 707 – 721 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2022, prevede la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9;

Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IMU (SCADENZE)

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** o il **bollettino postale**. Per il **2023** il pagamento della prima rata dell'imposta, scadenza **16 giugno 2023**, è effettuato, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate e pubblicate dal Comune; la seconda rata, scadenza **16 dicembre 2023**, è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

codici IMU per la compilazione del modello F24	Descrizione immobili	
3912	IMU abitazione principale e pertinenze per le categorie catastale A/1, A/8 e A/9	IMU COMUNE
3916	IMU aree fabbricabili	IMU COMUNE
3918	IMU altri fabbricati (da non utilizzare per i fabbricati di categoria D)	IMU COMUNE
3925	IMU fabbricati D	IMU STATO

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA IMU

- fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano oppure fabbricati non ancora censiti ma che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano.
- Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
- Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta Municipale Propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.
- aree fabbricabili:
 - Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione; fabbricati inagibili e di interesse storico. È ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) e per i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - fabbricati rurali: sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani. Tali immobili devono essere posseduti o condotti e UTILIZZATI da agricoltori con azienda attiva ed avere l'annotazione a Catasto circa il possesso dei requisiti;
 - Fabbricati "Beni merce" (art. 1, comma 751, della legge 160/2019 – Legge di bilancio 2020). A decorrere dal 01.01.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
 - Al fini del calcolo dell'imposta IMU si ricorda:
 - Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:
 - Categoria catastale A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160;
 - Categoria catastale B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140;
 - Categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80;
 - Categoria catastale D moltiplicatore 65;
 - Categoria catastale C/1 moltiplicatore 55;

DICHIARAZIONE: I soggetti passivi che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini dell'imposta IMU devono presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro il 30 giugno dell'anno successivo (per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2023, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2024**, mentre per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2022, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2023**);

L'ufficio tributi rimane a disposizione telefonicamente per ogni eventuale informazione e chiarimento riguardante il calcolo dell'imposta Municipale Propria, nei seguenti giorni e orari:
lunedì **martedì 08:30-12:45** **martedì e giovedì** **martedì 08:30-11:45** **martedì 08:30-15:00**

IL SINDACO
NIGRA JEAN-CHRISTOPHE

